

COMUNE DI
RICCIONE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE:

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

Art. 1	Istituzione del Canone
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Tipologia delle occupazioni e durata
Art. 4	Oggetto del canone ed esclusioni
Art. 5	Soggetti obbligati al pagamento del Canone

CAPO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6	Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 7	Domanda di concessione o autorizzazione
Art. 8	Rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 9	Contenuto della concessione o autorizzazione
Art. 10	Obblighi del Titolare del provvedimento
Art. 11	Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
Art. 12	Rinuncia all'occupazione
Art. 13	Decadenza della concessione o autorizzazione
Art. 14	Nuova concessione o autorizzazione per subentro
Art. 15	Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 16	Occupazioni d'urgenza
Art. 17	Occupazioni abusive

CAPO TERZO - TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 18	Misura delle occupazioni
Art. 19	Determinazione della tariffa di base
Art. 20	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercantili
Art. 21	Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
Art. 22	Determinazione del Canone
Art. 23	Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO QUARTO - AGEVOLAZIONI - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE / INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI

Art. 24	Maggiorazioni
Art. 25	Agevolazioni ed Esenzioni
Art. 26	Modalità e termini di pagamento
Art. 27	Indennità e sanzioni
Art. 28	Diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento
Art. 29	Rimborsi

CAPO QUINTO - NORME FINALI - PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Art. 30	Disposizioni transitorie e Finali
---------	-----------------------------------

ALLEGATI

A	Categorie Vie – Elenco
B	Occupazioni permanenti – coefficienti moltiplicatori di specificità
C	Occupazioni temporanee – coefficienti moltiplicatori di specificità

Art. 1
Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per le occupazioni di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. La deliberazione del C.C. n.11 del 21.04.2016 ha sostituito la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche con il canone.

Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. Modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) le misure di tariffa e i criteri di determinazione del Canone;
 - d) le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - e) le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - f) la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le indennità, gli interessi moratori e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - g) i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3
Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
 - b) Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
2. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda è generalmente fissata in anni 29 (durata massima) senza possibilità di tacito rinnovo con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.
3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 2 motivando debitamente le circostanze.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune o da parte di altro ente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4
Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2 comma 7 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
f)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
g)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
h)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
i)	Occupazioni di aree cimiteriali.
l)	Occupazioni con cassette postali
m)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci.
n)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti.
o)	Occupazioni di suolo pubblico per varie operazioni con mezzi meccanici e/o operativi, traslochi, potatura alberi, interventi di natura edile, operazioni di carico scarico ecc..., di durata non superiore a 24 ore frazionabili per un massimo di quattro giorni. Per le occupazioni di suolo pubblico che hanno una durata superiore alle 24 ore dovrà essere conteggiato l'intero periodo.
p)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
q)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune
r)	le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi.
s)	Accessi carrabili ai fondi agricoli. La locuzione "fondi agricoli" deve essere interpretata nel senso che non si intende assoggettare a canone esclusivamente gli accessi ai terreni agricoli privi di unità immobiliari catastalmente ad uso abitativo.
t)	Accessi carrabili insistenti su strade poderali
u)	Passi carrabili costituiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso da vincoli di parentela , affinità o da qualsiasi altro rapporto.
v)	Occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, altri Comuni e loro Consorzi, enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
z)	Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
aa)	Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

bb)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
cc)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico, feste parrocchiali, Onlus purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
dd)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
ee)	Occupazioni finalizzate al completamento o al miglioramento dell'arredo urbano, nell'interesse della collettività e non individuale, senza che comportino alcun onere da parte dell'amministrazione (ad es. impianti di pubblica utilità)
ff)	Occupazioni con allestimenti che comportino una valorizzazione estetica degli assi commerciali e delle aree turistiche in particolari periodi dell'anno e in occasione di specifici eventi
gg)	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro
hh)	Occupazioni collegate a manifestazioni, ritenute di rilevante interesse per la città e realizzate in collaborazione con L'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.
3. Nel caso di rilascio di concessione in favore di un soggetto organizzatore di eventi pubblici, ferma restando l'unitarietà dell'atto concessorio, giustificabile per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza amministrativa, l'obbligo di pagamento del canone è istituito in capo al predetto soggetto organizzatore, che assume ogni responsabilità circa la regolarità dell'occupazione, restando esposto all'applicazione di eventuali sanzioni per utilizzo difforme.
4. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà. In tal caso l'obbligazione di versamento è assolta in modo unitario da uno soltanto dei concessionari o occupanti di fatto. Il versamento eseguito da una pluralità di concessionari o occupanti di fatto è comunque considerato valido purché l'importo complessivamente versato risulti corretto rispetto al dovuto. Resta fermo l'obbligo per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi di versamento, tutti i concessionari o occupanti di fatto con vincolo di solidarietà al fine di assicurare il recupero del canone eventualmente non versato.
5. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina, con apposita comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se esenti dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b. se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - c. indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d. individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - e. misura dell'occupazione;
 - f. durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - g. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

Art. 8

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 9

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Art. 10

Obblighi del Titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a. limitare l'occupazione allo spazio o aree concessionati o autorizzati;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in ripristino, al termine dell'occupazione, lo spazio o aree occupate
- e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento
- g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi.

Art. 11

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario, da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale anche immediata o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 12

Rinuncia all'occupazione

1. 1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui

al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso in cui abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle sanzioni e interessi di cui all'art.26 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 13

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone;
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 14

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi in cui intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 7. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del sub - ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 15

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 7, dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare, oltre a copia delle ricevute di pagamento del Canone.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 3 mesi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo e/o proroga.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 12 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 7 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
 - d. entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Ufficio comunale, copia dell'avvenuto pagamento del Canone di occupazione.
3. L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono considerate altresì abusive:
 - a. le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
 - c. le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, con addebito agli interessati, delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi, è fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 18

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi

occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso in cui dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è obbligatoriamente individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal DLgs n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell'applicazione del Canone relativamente a ciascun immobile per il quale viene presentata domanda di accesso carrabile, è determinata, per ogni contribuente, una misura massima di larghezza del passo pari a 15 metri lineari, oltre la quale non è dovuto alcun pagamento.
B	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o a un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D. lgs n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera A.
C	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
D	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
E	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, della pensilina, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
F	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
G	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
H	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 19

Determinazione della tariffa di base

1. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni permanenti e temporanee sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
2. La tariffa base è determinata tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade in ordine d'importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercantili

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in n. 4 categorie di cui all'allegato "A".

Art. 21

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Alla tariffa base determinata ai sensi dell'art. 19, per le specifiche attività elencate negli allegati B e C si applicano i coefficienti negli stessi indicati.

Art. 22

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 23 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 19) per il coefficiente di importanza della strada (art. 20) per il coefficiente moltiplicatore (art. 21), per la misura dell'occupazione (art. 18).
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 19) per il coefficiente di importanza della strada (art. 20) per il coefficiente moltiplicatore (art. 21), per la misura dell'occupazione (art. 18), per il numero dei giorni di occupazione.
4. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di

tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
6. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Per ragioni di economicità, per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti, non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 12. Per le occupazioni temporanee occasionali non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 2.

Art. 23

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si determina sulla base di quanto previsto dall'Art. 63, comma 2 lettera f) del Dlgs 446/1997.

Art. 24

Maggiorazioni

1. La tariffa delle occupazioni di suolo pubblico effettuate da pubblici esercizi con ombrelloni, sedie, tavoli e simili all'interno della ZTL permanente del viale Ceccarini e dei viali limitrofi è aumentata del 100%
2. La Giunta Comunale stabilisce annualmente eventuali maggiorazioni della tariffa di base permanente e temporanea secondo i seguenti criteri
 - a. Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi con ombrelloni, sedie, tavoli e simili all'interno dell'area ZTL permanente del Viale Ceccarini e dei viali limitrofi con una profondità superiore a m. 1,20 e fino a m. 1.80; alla tariffa di base dovrà essere aggiunta una cifra fissa forfettaria, giornaliera o annuale, per ogni metro quadrato fermo restando la redditività dell'area ed il sacrificio imposto alla collettività.

Art. 25

Agevolazioni ed Esenzioni

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, si applica una riduzione dell'80 % del Canone dovuto per i giorni di svolgimento della manifestazione e del 100% del Canone dovuto per i giorni di montaggio e smontaggio di manufatti, impianti o comunque opere visibili, nella misura massima complessiva di numero quindici giorni. Qualora, sulla base di apposita istanza, l'autorizzazione contempli un numero di giorni di montaggio e smontaggio complessivamente superiore a quindici, a decorrere dal sedicesimo giorno, sarà dovuta la tariffa ridotta dell'80%. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
2. Sono esonerate dal pagamento del COSAP le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. L'esenzione è ammessa anche per le cooperative sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D. lgs. 460/97, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

3. Sono esonerate dal pagamento del Cosap anche le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da società sportive. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
4. Sono altresì esonerate dal pagamento del Cosap le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative per iniziative patrocinate dal Comune. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
5. Alle occupazioni effettuate da hobbysti è riconosciuta una riduzione del 50%.
6. Con riferimento alle occupazioni temporanee, in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 4 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:
 - a. Fino a 18 ore – riduzione del 40%
 - b. Oltre 18 ore e fino a 24 ore – tariffa intera
 - c. Fino a 14 giorni – tariffa intera
 - d. Oltre i 14 giorni – riduzione del 50%
7. Le riduzioni di cui al comma 6 del presente articolo non si applicano alle occupazioni delle aree mercatali e a quelle effettuate da pubblici esercizi con tavoli e sedie e simili.
8. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la riduzione è dell'80%;
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80%;
10. La riscossione del Canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
11. la locuzione "Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale" di cui ai precedenti commi 1,3 e 4, deve essere interpretata nel senso che si intende assoggettare a canone solamente le occupazioni effettuate da soggetti che esercitano "per professione" attività d'impresa e non quelle esercitate da volontari.
12. Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino, in casi eccezionali, alla sua totale esenzione per occupazioni temporanee comportanti attività di vendita e/o somministrazione o attività di tipo pubblicitario / promozionale a rilevanza commerciale, purché ritenute di particolare e rilevante interesse pubblico. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento, l'accessibilità dell'evento (libera o su invito o pagamento biglietto) e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.
13. Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può individuare specifici spazi da destinare, in via esclusiva, a occupazioni ritenute di particolare e rilevante interesse pubblico riconoscendo una riduzione del Canone fino al 100%.
14. Le occupazioni effettuate con accessi pedonali con un'apertura massima di metri 1,20 o, se di dimensioni superiori, che palesemente non consentano l'utilizzo dell'accesso come carrabile.

Art. 26

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati;
 - c. tramite eventuali procedure informatizzate.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere

effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 5.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 300,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30/04 e 31/10 dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi € 300,00 , qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e la successiva alla predetta scadenza ancora utile alla data di inizio dell'occupazione.
7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a € 300,00 , può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1° rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e la successiva alla scadenza di cui al comma 5 ancora utile nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 27

Indennità e sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una sanzione pari al 30 % del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una sanzione pari al 10%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50% , in applicazione di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett. G) del D. lgs. 446/97.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti sia temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del DLgs n. 285 del 30.4.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a. per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b. per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - c. per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta a 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D. lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 12,00.
8. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, il competente Ufficio comunale notifica, anche con raccomandata A/R, al concessionario inadempiente, un sollecito assegnandogli 30 giorni per eseguire il pagamento, decorrenti dall'avvenuta notifica del medesimo, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia e il credito verrà riscosso coattivamente.
9. La decadenza della concessione di suolo pubblico di cui al comma 1 comporta la revoca della eventuale autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche.

10. Nei casi di concessione per lo svolgimento del commercio su area pubblica, l'Ufficio comunale competente vieta lo svolgimento della relativa attività per un periodo di 20 giorni quando il concessionario non abbia provveduto al pagamento del dovuto entro il termine di 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui al precedente comma 8.
11. Il Concessionario destinatario del divieto di cui al comma 10 potrà riprendere la propria attività subito dopo aver versato l'importo oggetto del sollecito, previa esibizione/inoltro della relativa attestazione di pagamento all'Ufficio che ha disposto la sospensione.
12. Al termine del suddetto periodo di sospensione, se il Concessionario non ha ancora provveduto al pagamento oggetto di sollecito, l'Ufficio competente pronuncia la decadenza della relativa concessione.
13. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1° non è possibile richiedere o comunicare il sub ingresso nelle relative attività, e l'eventuale svolgimento dell'attività ed utilizzo del suolo pubblico da parte del terzo è da considerarsi abusivo.

Art. 28

Diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 6° giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, sanzioni e interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.26 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva.

Art. 29

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento e agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 12,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui:
 - a. i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998;
 - b. la mancata realizzazione dell'occupazione dipenda da fattori climatici o per rinuncia non preventivamente comunicata secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 30

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate tacitamente salvo rinuncia del contribuente da presentare entro il 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento C.O.S.A.P., sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari

incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017
5. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ALLEGATO 'A'

CONFINI DELL'AREA	COEFFICIENTE DI IMPORTANZA	CATEGORIA
Viale Verdi (compreso), Ferrovia, Viale San Martino (compreso), Mare.	1	C1
Viale Verdi (escluso), Ferrovia, Confine con Rimini, Mare.	0,67	C2
Viale San Martino (escluso), Ferrovia, Confine con Misano Adriatico, Mare,	0,67	C2
Strada Statale n. 16 (esclusa), Confine con Rimini, Ferrovia, Confine con Misano Adriatico.	0,60	C3
Strada Statale n. 16 (compreso), Confine con Rimini, Confine con Coriano, Confine con Misano Adriatico.	0,53	C4

ALLEGATO 'B'

OCCUPAZIONI PERMANENTI

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITÀ

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni di suolo pubblico generica	1
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	0,3
Ombrelloni, tavolini e sedie (occupazioni eseguite da pubblici esercizi)	3,2
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,35
Occupazioni con passi e accessi carrabili	0,8
Occupazioni di suolo, o soprasuolo, con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	1
Occupazioni effettuate per lo svolgimento dell'attività edilizia	9
Edicole e chioschi (non pubblici esercizi)	2,3
Occupazioni effettuate da distributori di carburante	3,3

ALLEGATO 'C'

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITÀ

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni di suolo pubblico generica.	1
Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali	3,8
Occupazione con distributori di carburante	3,3
Ombrelloni, tavolini e sedie e simili (occupazioni eseguite da pubblici esercizi).	3,2
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.	0,35
Occupazioni di suolo, o soprasuolo, con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	1
Edicole e chioschi (non pubblici esercizi)	2,3
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	9
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo con cantieri stradali	3,9
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.	1
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	1
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.	1